

DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA C A G L I A R I

Assemblea Generale del

10 Dicembre 1963

Verbale N. 8

Deliberazione N.

Intervenuti :
On. ANTONIO
On. RIGORETTO
On. GIOVANNI
On. GIOVANNI
On. FILIPPO
On. CARLO
On. GIUSEPPE

PACCHINI
DESSI
CADIZIO
TERRA
FLORIS
ROGER
MELIS

Presidente
Componente
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Segretario : **Dr. Alfonso Falciani**, Segretario Generale della Camera, assistito dal dott. Enzo Ley,
 Vice Segr. Generale e dal Capo Segretario **Dr. Francesco Oruso**.

O G G E T T O

118.193-CARBONIA - COMPRENSORIO BONIFICA BASSO SULCIS - IMPOSIZIONE VINCOLO

Il Presidente rende noto che con domanda del 28 dicembre 1962 il Comprensorio di Bonifica del Basso Sulcis, con sede in Carbonia, ha avanzato la richiesta per l'imposizione del vincolo - in base al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - sulle fasce frangivento da piantarsi nel comprensorio irriguo del Basso Sulcis (lavori del VII lotto - VI° sub-lotto).

La lettera n. 453, in data 6 febbraio 1963, dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Cagliari reca - in merito alla domanda 28.12.1962 - la conferma della necessità di assicurare la difesa di quei terreni consortili dalla furia dei venti nonché la conferma ai motivi ed ai criteri con cui sono stati progettati, finanziati ed eseguiti i lavori di impianto delle fasce arboree.

LA GIUNTA

sentita la relazione del Presidente;

esaminati il piano di coltura, conservazione e governo delle fasce frangivento,

richiesta la planimetria con l'ubicazione delle suddette fasce, in atti;

tenuto presente il parere in merito espresso dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Cagliari.

D E L I B E R A

accordare, in favore del Comprensorio di Bonifica del Basso Sulcis di Carbonia, l'imposizione del vincolo - in base al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - sulle fasce frangivento da piantarsi nel comprensorio irriguo del Basso Sulcis (lavori del VII lotto, VI° sub-lotto). Ai sensi dell'art. 18 del suddetto P.D.I. valgono le seguenti norme in relazione all'utilizzazione:

NORME GENERALI

- 1)-per quanto è previsto dal presente disciplinare valgono le norme delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia;
- 2)-per le infrazioni alle norme speciali saranno applicate le penalità previste in casi analoghi dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia al momento dell'accertamento;
- 3)-nelle fasce frangivento di qualsiasi tipo è vietata la coltura agraria;
- 4)-il pascolo è subordinato al parere favorevole dell'Amministrazione forestale.

NORME SPECIALI

A)-FASCE FRANGIVENTO COMPOSTE DA SPECIE DEL GENERE EUCALYPTUS

- 1)-la forma di governo cui dovranno essere assoggettate le fasce frangivento è quella del ceduo a ceppaia;
- 2)-le piante dovranno essere assoggettate alla prima ceduazione all'età compresa fra anni dieci e diciassette;
- 3)-il turno del ceduo non dovrà essere inferiore ad anni dieci;
- 4)-nelle fasce suddette le utilizzazioni primarie e successive dovranno essere effettuate scalarmente iniziando dal filare sottovento;
- 5)-dopo ogni ceduazione, entro il termine di anni tre, dovranno essere eseguiti razionali diradamenti lasciando su ogni ceppaia tre-quattro polloni, scelti fra i migliori;
- 6)-le utilizzazioni potranno essere eseguite dal 1° novembre al 28 febbraio. Il taglio dovrà essere effettuato con ferri ben affilati lasciando la superficie liscia ed inclinata su uno o due spioventi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alfonso Falzari

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Antonio Pasolunghi

La presente deliberazione è stata allegata all'Albo

senza oppo-

zioni

4/3

12/3/1963

f.to SEGRETARIO GENERALE
del Dott. Alfonso Falzari

p.e.c.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Falzari)

Alf. Falzari